



Decreto Dirigenziale n. 120 del 12/07/2013

A.G.C.5 Ecologia, tutela dell'ambiente, disinquinamento, protezione civile

Settore 6 Settore provinc.ecologia,tutela dell'amb.,disinquinam.,protez.civ. - CE -

Oggetto dell'Atto:

D.LGS. 18 FEBBRAIO 2005, N. 59 E S.M.I. (OGGI PARTE II, TITOLO III BIS DEL D.LGS 152/06 E S.M.I.). AUTORIZZAZIONE INTEGRATA AMBIENTALE RILASCIATA ALLA DITTA ALLEVAMENTI E FATTORIA CASETTA ROSSA S.R.L., CON SEDE LEGALE NEL COMUNE DI PRESENZANO (CE) LOC. CASETTA ROSSA, ALLA S.S. 85 VENAFRANA, PER L'IMPIANTO UBICATO NEL COMUNE DI PRESENZANO (CE) LOC. CASETTA ROSSA, ALLA S.S. 85 VENAFRANA, PER L'ATTIVITA' DI ALLEVAMENTO DI POLLAME - CODICE IPPC 6.6A.

IL DIRIGENTE

Premesso che

- a. con Decreto Legislativo 18 febbraio 2005, n. 59 – Attuazione integrale della direttiva 96/61/CE relativa alla prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento - sono stati disciplinati il rilascio, il rinnovo e il riesame dell'Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA) di alcune tipologie di impianti, nonché le modalità di esercizio degli stessi, abrogando, tra l'altro, il D. Lgs. 372/1999;
- b. con D.G.R. n. 62 del 19/01/2007 la Giunta Regionale ha approvato i provvedimenti per il rilascio dell'autorizzazione integrata ambientale, ai sensi del Decreto Legislativo 18 febbraio 2005, n. 59, e sono stati individuati i Settori Provinciali Ecologia, Tutela dell'Ambiente, Disinquinamento, Protezione Civile, di Avellino, Benevento, Caserta, Napoli e Salerno, quali autorità competenti al rilascio del provvedimento previsto dal Decreto Legislativo 18 febbraio 2005, n. 59, per le attività IPPC ricadenti nei territori provinciali di rispettiva competenza;
- c. con D.D. n. 16 del 30/01/2007 è stata approvata la modulistica per la presentazione delle domande di autorizzazione integrata ambientale;
- d. l'art.18 del D.Lgs. 59/2005 stabilisce che le spese occorrenti per rilievi, accertamenti e sopralluoghi necessari all'istruttoria delle domande di autorizzazione integrata ambientale e per i successivi controlli siano a carico del gestore;
- e. con la D.G.R.C. n° 62/2007, già citata, sono stati determinati gli importi che i gestori richiedenti devono versare alla Regione, a titolo di acconto e salvo conguaglio, da effettuarsi quest'ultimo ai sensi delle tariffe fissate dal decreto interministeriale 24 aprile 2008;
- f. con nota acquisita agli atti del Settore al prot. n. 0942260 del 19.12.2012, la Ditta ha trasmesso il pagamento, a favore della Regione Campania, di Euro 2.700,00, che in aggiunta all'acconto di Euro 1.000,00 versato in precedenza, costituisce la tariffa istruttoria di complessivi Euro 3.700,00 determinata, ai sensi del DM ambiente 24.04.08, in base alla dichiarazione asseverata prodotta dalla Ditta stessa;
- g. al fine di fornire un supporto tecnico al Settore Provinciale Ecologia di Caserta, in data 28/09/2007, è stata stipulata apposita convenzione tra la Regione Campania e la Seconda Università degli Studi di Napoli (SUN), prorogata, da ultimo, fino al 31/12/2013;
- h. con D.Lgs. 29/06/2010, n. 128 è stato abrogato il Decreto Legislativo 18 febbraio 2005, n. 59 e la relativa disciplina AIA è stata inserita nella Parte II, Titolo III bis del D.Lgs. 152/2006, con la precisazione che le procedure di AIA avviate precedentemente all'entrata in vigore del decreto stesso, sono concluse ai sensi delle norme vigenti al momento dell'avvio del procedimento.

Considerato che

- a. la Società Allevamenti e Fattoria Casetta Rossa s.r.l., con sede legale sita nel Comune di Presenzano (CE) Loc. Casetta Rossa, alla S.S. 85 Venafrana, con nota acquisita al prot. n. 0393083 del 03/05/2007, ha presentato istanza di autorizzazione integrata ambientale, ai sensi del D. Lgs. 59/05, per l'impianto ubicato nel Comune di Presenzano (CE) Loc. Casetta Rossa, alla S.S. 85 Venafrana, per l'attività IPPC di allevamento di pollame;
- b. il gestore dell'impianto è la Sig.ra Pragliola Nicoletta nata il 08/01/1984 a Villaricca (NA);
- c. l'impianto è da considerarsi nuovo ai sensi del D. Lgs. 59/2005 e svolge l'attività IPPC di cui al codice 6.6a;
- d. con nota prot. n.0760689 del 10/09/2007, è stato comunicato al gestore della Ditta l'avvio del procedimento ai sensi della L. 241/1990;
- e. il gestore dell'impianto ha correttamente adempiuto a quanto previsto all'art. 5, comma 7, del D. Lgs. 59/2005, al fine di garantire la partecipazione del pubblico al procedimento amministrativo, provvedendo alla pubblicazione di un annuncio sul quotidiano "Corriere di Caserta" e nel merito non sono pervenute osservazioni;
- f. copia del progetto è stata trasmessa alla Seconda Università degli Studi di Napoli per la redazione del rapporto tecnico istruttorio, da riportare quale allegato tecnico al presente atto, così come previsto dalla citata convenzione;
- g. nell'ambito della prima seduta della Conferenza di Servizi, tenutasi il 20/10/2009, l'Università ha trasmesso il primo rapporto tecnico istruttorio di cui all'art. 5 della citata convenzione, che ha

costituito la base su cui è stata esaminata, in sede di Conferenza di Servizi, la documentazione presentata dalla Ditta;

Tenuto Conto che

- a. In data 20.10.2009 si è tenuta, ai sensi della L. 241/90, la prima seduta della Conferenza di Servizi (CdS), il cui verbale si richiama, alla quale sono intervenuti con i propri rappresentanti muniti di delega: il Comune di Presenzano (CE), l'A.R.P.A.C. dipartimentale, l'ASL Ce/1, la Provincia di Caserta; sono intervenuti, inoltre, il rappresentante della Seconda Università di Napoli (SUN) e il rappresentante della ditta. In tale seduta la CdS ha verificato che, tenuto conto del previsto incremento del numero di capi, l'impianto era da assoggettare a Valutazione di Impatto Ambientale, ai sensi del D.Lgs. n.4/2008, chiedendo alla ditta di provvedere nel merito e chiedendo, nel contempo, sostanziali integrazioni della documentazione prodotta nonché un completamento della stessa;
- b. nelle successive sedute del 28/10/2009, del 03/02/2010, del 02/02/2011, del 31/03/2011, del 21/06/2011 e del 15/01/2013, i cui verbali si richiamano, sono stati richiesti chiarimenti e integrazioni da parte dell'ARPAC, della Seconda Università di Napoli (SUN), dell'ASL, della Provincia e del Comune. In particolare nelle sedute di CdS del 31/03/2011 e del 21/06/2011, il rappresentante della SUN ha illustrato il Rapporto tecnico-istruttorio ed ha rilevato che la documentazione risultava ancora carente, analogamente il rappresentante dell'ARPAC ha chiesto di fornire integrazioni e chiarimenti su diversi aspetti e, nel contempo, è stato sospeso il procedimento fino all'acquisizione del Decreto VIA. Nella seduta del 19/11/2012, è stato acquisito il decreto n. 457 del 26/10/2012, con il quale la commissione VIA ha espresso parere favorevole con prescrizioni. Nella stessa seduta la CdS ha verificato la conformità del progetto VIA con quello AIA; tenuto conto che nel progetto VIA è previsto l'utilizzo della pollina in agricoltura come concime naturale, mentre nella seduta del 20/10/2009 la ditta è stata diffidata dall'effettuare lo spandimento agronomico della pollina, la CdS si è riservata di valutare la possibilità di poter effettuare tale utilizzo dopo opportuno approfondimento, chiedendo alla ditta di presentare la relativa documentazione integrativa e un Piano di Utilizzo Agronomico aggiornato;
- c. in data 15/05/2013, si è tenuta la Conferenza di Servizi conclusiva, nella quale sono state valutate le integrazioni richieste nelle precedenti sedute, comprensive del progetto per il trattamento delle acque di prima pioggia del lato nord del piazzale, e il Piano di Utilizzazione Agronomica revisionato, assunti al prot. n. 223547 del 27/03/2013. In tale sede sono stati acquisiti i pareri favorevoli della Provincia di Caserta e dell'ASL Caserta e il rappresentante della SUN ha dichiarato che la documentazione presentata è risultata esaustiva rispetto ai chiarimenti e alle integrazioni richiesti ed è rispondente alla normativa AIA; inoltre è stata acquisita agli atti la Relazione Tecnica n. 46/AN/13 dell'ARPAC, con cui ha espresso parere favorevole con prescrizione. A conclusione, dopo ampia e approfondita discussione, la CdS ha espresso parere favorevole al rilascio dell' dell'Autorizzazione Integrata Ambientale con le seguenti prescrizioni:
 - che l'incremento di circa 30.000 capi debba avvenire in maniera graduale, in un arco di tempo pari almeno ad un anno, così da verificare eventuali problemi che dovessero emergere, come richiesto dal decreto VIA;
 - che per le emissioni in atmosfera, sia per il parametro NH_3 che per il parametro H_2S , il valore limite di concentrazione da rispettare è pari a 2 mg/Nmc, come richiesto da ARPAC, e non 5 mg/Nmc, come proposto dalla ditta;

Ritenuto che si possa rilasciare, conformemente alla determinazione conclusiva favorevole della Conferenza di Servizi, alla Società Allevamenti e Fattoria Casetta Rossa s.r.l., con sede legale sita nel Comune di Presenzano (CE) Loc. Casetta Rossa, alla S.S. 85 Venafrana, l'Autorizzazione Integrata Ambientale, ai sensi dell'art. 5 del D. Lgs. 59/05 (oggi dell'art. 29-bis e seguenti del D.Lgs 152/06 e s.m.i.), per l'impianto ubicato nel Comune di Presenzano (CE) Loc. Casetta Rossa, alla S.S. 85 Venafrana, per l'attività di allevamento di pollame di cui al codice IPPC 6.6a, con prescrizioni.

Precisato che la presente autorizzazione integrata ambientale sostituisce ad ogni effetto ogni altra autorizzazione, visto, nulla osta o parere in materia ambientale previsti dalle disposizioni di legge e dalle

relative norme di attuazione, fatte salve le disposizioni di cui al D.Lgs. 334/1999 e s.m.i. e le autorizzazioni ambientali previste dalla normativa di recepimento della direttiva 2003/87/CE. Essa sostituisce, in ogni caso, le autorizzazioni di cui all'allegato IX alla Parte II del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i. e in particolare, ai sensi dell'art. 29-quater, comma 12, del D. Lgs. 152/2006 e s.m.i., quelle riportate nell'Allegato A al presente provvedimento e non esonera la Società Allevamento e Fattoria Casetta Rossa s.r.l. dall'ottenimento di ogni altro provvedimento e/o nulla osta di competenza di altre Autorità, previsti dalla normativa vigente per l'esercizio dell'attività;

Visto

- a. il D. Lgs. 59/05 e s.m.i.;
- b. il D. Lgs. 152/06 e s.m.i.;
- c. la Legge 241/1990 e s.m.i.;
- d. il D.Lgs. 04/08;
- e. la legge 19.12.07 n°243 di conversione del decreto legge 30.10.07 n°180;
- f. la legge 28.02.08 n°31 di conversione del decreto legge 31.12.07 n°248;
- g. il decreto interministeriale 24 aprile 2008, pubblicato sulla G.U. del 22 settembre 2008, con cui sono state disciplinate le modalità, anche contabili, e le tariffe da applicare in relazione alle istruttorie ed ai controlli previsti dal D.Lgs. 59/05;
- h. l'art. 2 del D.Lgs. 29.06.2010, n. 128 che traspone la disciplina in materia di AIA, contenuta nel D.Lgs. 59/05, nella Parte II, titolo III bis del D.Lgs. 152/2006;
- i. l'art. 4 del D.Lgs. 29.06.2010, n. 128 che abroga il D.Lgs. n. 59/05 stabilendo che le procedure di AIA già avviate sono concluse ai sensi delle norme vigenti al momento dell'avvio del procedimento;
- j. la D.G.R.C. n°62 del 19.01.2007;
- k. il D.D. n.9 del 20 04 2011 del Coordinatore dell'AGC 05 Ecologia ad oggetto "Deleghe di funzioni ai dirigenti protempore di settore dell'AGC 05".

Sulla base del rapporto tecnico-istruttorio redatto dalla Seconda Università degli Studi di Napoli, dell'istruttoria effettuata dalla Conferenza di Servizi, della dichiarazione di regolarità resa dal Dirigente del Settore

DECRETA

per quanto espresso in narrativa, che qui s'intende interamente trascritto e riportato:

1. **Di rilasciare**, per quanto sopra considerato e conformemente alla determinazione conclusiva della Conferenza di Servizi, alla Società Allevamenti e Fattoria Casetta Rossa s.r.l., con sede legale sita nel Comune di Presenzano (CE) Loc. Casetta Rossa, alla S.S. 85 Venafrana l'Autorizzazione Integrata Ambientale, ai sensi dell'art. 5 del D. Lgs. 59/05 (oggi dell'art. 29-bis e seguenti del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.), per l'impianto ubicato nel Comune di Presenzano (CE) Loc. Casetta Rossa, alla S.S. 85 Venafrana, per l'attività di allevamento di pollame di cui al codice IPPC 6.6a, con le seguenti prescrizioni:
 - l'incremento di circa 30.000 capi dovrà avvenire in maniera graduale, in un arco di tempo pari almeno ad un anno;
 - per le emissioni diffuse in atmosfera, sia per il parametro NH₃ che per il parametro H₂S il valore limite di concentrazione da rispettare dovrà essere pari a 2 mg/Nmc;
2. **Di precisare** che tale autorizzazione è rilasciata sulla scorta dei dati comunicati dalla Ditta, compresi quelli relativi alle previste modifiche, valutati dall'Università, approvati dalla Conferenza di Servizi e riportati nei seguenti allegati, che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto:
 - Allegato A: documento descrittivo e prescrittivo con applicazioni BAT (rapporto tecnico-istruttorio definitivo della Seconda Università degli Studi di Napoli);
 - Allegato B: piano di monitoraggio e controllo;
 - Allegato C: Piano di Utilizzazione Agronomica;
3. **Di stabilire** che la Ditta è tenuta al versamento delle tariffe relative ai controlli da parte dell'ARPAC, pena la decadenza dell'autorizzazione, determinate in base agli Allegati IV e V del D.M. 24/04/2008, come di seguito riportato:

- a) prima della comunicazione prevista all'art. 29-decies, comma 1, D.Lgs. 152/06 e s.m.i., allegando la relativa quietanza a tale comunicazione, per i controlli programmati nel periodo che va dalla data di attuazione di quanto previsto dall'autorizzazione integrata ambientale al termine del relativo anno solare;
 - b) entro il 30 gennaio di ciascun successivo anno per i controlli programmati nel relativo anno solare, dandone immediata comunicazione all'ARPAC.
- 4. **Di applicare**, per detti controlli, sulla base di quanto comunicato da ARPAC, la tariffa minima pari a €uro 1.500,00 a titolo di acconto, mentre il saldo sarà stabilito e comunicato da ARPAC a seguito dell'effettuazione del controllo.
 - 5. **Di disporre** la messa a disposizione del pubblico presso gli uffici dello scrivente Settore, ai sensi dell'art. 29-decies del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i, sia della presente autorizzazione integrata ambientale e di qualsiasi suo aggiornamento sia del risultato del controllo delle emissioni;
 - 6. **Di stabilire** che la presente autorizzazione ha validità di anni cinque, a partire dalla data di notifica del presente atto; il gestore è tenuto a presentare istanza di rinnovo sei mesi prima della scadenza, ai sensi e con le modalità dell'art. 29 octies del D.Lgs. 152/2006.
 - 7. **Di stabilire** che gli esiti delle verifiche, da parte degli Enti di controllo, devono essere comunicati a questo Settore Regionale che, nel caso gli stessi non risultino conformi a quanto stabilito dalle normative vigenti, provvederà all'applicazione di quanto previsto dall'art. 29-decies del D.Lgs. 152/2006 e s.m.
 - 8. **Di notificare** il presente atto autorizzativo alla Ditta in oggetto.
 - 9. **Di inviare**, altresì, copia del presente provvedimento al Comune di Presenzano (CE), all'Amministrazione Provinciale di Caserta, all'A.R.P.A.C.-Dipartimento Provinciale di Caserta, all'A.S.L. Caserta ex Ce/1 – dist. 29, all'ATO2 Campania, per quanto di rispettiva competenza, nonché al B.U.R.C. per la pubblicazione.
 - 10. **Di inviare**, via telematica, copia del presente decreto al Coordinatore dell'AGC Ecologia (05), al Coordinatore dell'AGC Gabinetto del Presidente della Giunta Regionale della Campania.
 - 11. **Avverso** il presente provvedimento, ai sensi dell'art. 3 comma IV della L. 7.08.1990 n. 241, potrà essere presentato ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale entro 60 giorni dalla data di notifica dello stesso, ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni.

dott.ssa Maria Flora Fragassi